



## VERBALE INCONTRO T.T. 01.12.2023

In data 01 Dicembre 2023, presso l'aula magna del S.E.I. – C.P.T. ad Imperia, Via Pr. Gazzano 24, si è tenuto l'incontro del "Tavolo Tecnico". Erano presenti:

Per l'ASL 1: Dott. Salvatore Mazzarella, (Ing. Dellacà Pierpaolo, Collaboratore tecnico professionale )

Per l'INL: L'isp. Bernardini Ing. Francesco Paolo e Isp. De Luca Dr Gianluigi Maria

Per l'Area Sicurezza: Ing. Paola Fognini, Geom. Gianni Anfossi

Per l'INAIL : Dott.ssa Giovanna Cannonero

Membri aggiunti:

Per l'Ordine degli Architetti: Arch. Fausto De Luca

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Geom. Davide Sgrò

Per l'Ordine dei Periti industriali: P.I. Luca Gallo

Per l'Ordine dei TSRM: Dott. Francesco Rotomondo

Per l'Ordine degli Ingegneri : Ing. Fabio Sappia

RLST UIL : Aliosha Castagna

RLST CGIL : Boufka Garjmi

Ospiti :

Geom. Fresu Roberto – Collaboratore Area Sicurezza SEI-CPT

NIL – Alessio Soluri / Davide Caggegi

In riferimento all'ordine del giorno riportato in convocazione, si riportano le risposte che sono state condivise dai presenti all'incontro, rammentando che, come già ricordato nel Protocollo di istituzione del TT le interpretazioni elaborate esprimono *"esclusivamente la sintesi del pensiero dei rappresentanti degli Enti Promotori. Tali elaborati, quindi, non costituendo risposte ad Interpello ex art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non avranno carattere impegnativo per le rispettive Amministrazioni di appartenenza"*. Inoltre, esse saranno da considerare "superate" nel caso vengano emanate norme, interPELLI o circolari interpretative ufficiali.

### **Argomento n.1): I Lavoratori Autonomi e le Imprese Familiari in edilizia**

A seguito constatazione di situazioni irregolari rilevate nei cantieri, che riguardano rapporti tra lavoratori autonomi, si ritiene opportuno ribadire quanto segue:

premesso che, per quanto riguarda la disciplina civilistica, l'art. 2222 c.c. definisce *"lavoratore autonomo occasionale" chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo alcuno di subordinazione* e che la Circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo, riguardo ad attività di cantiere svolte da *"presunti "* lavoratori autonomi, risulta chiaro che, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato o nel montaggio di strutture metalliche o prefabbricati, le modalità di esecuzione - richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie – non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo , così come definito dall'art. 2222 cod. civ.

Pertanto, i lavoratori autonomi che intendono procedere alla realizzazione della stessa opera, dovranno costituire una forma imprenditoriale con individuazione del datore di lavoro e dei dipendenti o costituirsi in forme societarie adeguate.

Si ribadisce che non esistono le Associazioni Temporanee di Artigiani (ATA).

### **Argomento n.2) Importanza del computo Costi della Sicurezza nei PSC**

Si ribadisce l'importanza della valutazione dei costi della sicurezza in quanto non soggetti a ribasso. Per la corretta valutazione degli stessi si ricorda che il *"Prezziario delle opere edili della Regione Liguria"* contiene la

quantificazione degli oneri per ogni singola voce, si ricorda che una corretta valutazione prevede la stesura di un computo metrico ad hoc tenendo conto delle voci del predetto prezzario.

### **Argomento n.3) Prestazione di mera mano d'opera in edilizia**

Risulta ancora diffusa la modalità di affidamento del montaggio di opere ad altra impresa che, a sua volta subappalta il lavoro ad altra impresa che fornisce esclusivamente manodopera, utilizzando attrezzatura della ditta subappaltatrice. In tal caso viene ravvisata una condizione di "*somministrazione di mano d'opera*".

Il classico esempio è quello del montaggio dei ponteggi: l'impresa affidataria affida il nolo, montaggio e smontaggio delle opere provvisorie ad una impresa la quale a sua volta subappalta il solo montaggio e smontaggio dell'opera provvisoria. Tale fenomeno si configura come "*mera prestazione di manodopera*" che la normativa vigente vieta. In questo caso l'organo di vigilanza è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato, le conseguenti evasioni contributive e gli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza con l'adozione di apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 758/1994.

Il Verbalizzante  
Ing. Paola Fognini

---